



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), nel seguito denominato “Testo Unico”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (“Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale”);

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTA l'istanza prot. INGCOS/CESUD/1228/GIA del 18 luglio 2018, integrata con nota prot. INGCOS/CESUD/1680/GIA del 28 settembre 2018 e perfezionata con nota prot. INGCOS/CESUD/0133/RIC del 1° febbraio 2019, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questo Ministero di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera “Metanodotto Contrada Lamia-Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;



CONSIDERATO che il progetto prevede i seguenti interventi:

- la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto di lunghezza pari a circa 6.600 metri;
- la realizzazione di una trappola di lancio e ricevimento PIG (L/R) all'interno dell'area impiantistica esistente 1074/A in Contrada Lamia, nel Comune di Biccari;
- la realizzazione di un impianto P.I.D.I. (Punto di Intercettazione e Derivazione Importante) all'interno dell'area impiantistica esistente in Contrada Lamia nel Comune di Biccari;

CONSIDERATO che il tracciato di progetto ricade in Regione Puglia e interessa il Comune di Biccari, in Provincia di Foggia;

RITENUTO che la realizzazione del metanodotto risulta essere urgente in quanto finalizzata all'ammodernamento e ottimizzazione dell'assetto della rete esistente, per mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti e assicurare un migliore allineamento delle infrastrutture rispetto ai mutamenti e allo sviluppo dei territori interessati;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7566 del 3 aprile 2019, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, quest'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha indetto apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il parere di competenza, nonché alla Regione Puglia ad emanare il proprio atto di intesa in merito all'istanza di autorizzazione unica in argomento, e che con la medesima nota è stato comunicato alle Amministrazioni e agli Enti, chiamati ad esprimere il loro parere, la disponibilità di copia della documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici nel sito di questo Ministero all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti>;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7672 del 4 aprile 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-*ter* D.P.R. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., questa Amministrazione ha trasmesso, per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Biccari, copia dell'avviso di avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. L'avviso è stato inoltre pubblicato sul quotidiano nazionale "Corriere della Sera", nonché sul quotidiano locale "La Gazzetta del Mezzogiorno edizione Gazzetta Capitanata" e sul sito informatico della Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'opera in argomento, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 104/2017, non è soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o a procedura di assoggettabilità a V.I.A., di cui all'elenco degli Allegati alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'opera è, peraltro, oggetto di valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, con rilascio del parere da parte dell'Amministrazione di competenza (individuata nella Provincia di Foggia ai sensi della legge regionale n. 20/2009 e della Delibera di Giunta Regionale 26 maggio 2015, n.1135), nonché da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;



VISTA la nota prot. n. 19776 del 11 settembre 2019, con la quale questo Ministero ha trasmesso la ricognizione dell'*iter* del procedimento autorizzativo, con contestuale richiesta di espressione dell'Intesa da parte della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 25 giugno 2020, con la quale, acquisito, tra gli altri, il parere favorevole da parte del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia, la Regione Puglia ha espresso, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa per il rilascio alla società Snam Rete Gas S.p.A. dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera;

VISTA la determinazione dirigenziale, datata 27 luglio 2020, di positiva conclusione della sopra citata Conferenza di Servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento per autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata "*Metanodotto Contrada Lamia-Biccari DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse*", nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dell'opera,

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Metanodotto Contrada Lamia-Biccari DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse*", della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 2

2. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3

3. E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4

1. E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.



2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Art. 6

1. E' fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Prima dell'avvio dei lavori, la Società Snam Rete Gas S.p.A. consegna, su supporto informatico, al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari il progetto esecutivo dell'opera, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento e comunica l'esito positivo delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam*. Successivamente all'avvio dei lavori, trasmette al medesimo ufficio un *report* semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera e sullo stato di avanzamento dell'ottemperanza alle prescrizioni.

Art. 7

1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento.

Art. 8

1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.

Art. 9

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Gilberto Dialuce)



Metanodotto Lamia-Biccari DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse

Quadro Sinottico delle Prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del Parere
<p>MiBAC Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia</p>	<p>Nota prot. n. 5785 del 02.07.2019</p>	<p>Per quanto attiene agli aspetti archeologici, parere favorevole con prescrizioni, distinte per singole sezioni di tracciato:</p> <p>Sezione 0-1</p> <p>Interferenza: Anomalia da fotointerpretazione 01 - Quarto Fiorenzo.</p> <p>Per quanto attiene all'interferenza con l'anomalia da fotointerpretazione 01, dovuta alla probabile presenza di una struttura muraria di forma rettangolare, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive. Ugualmente, per l'area giudicata a rischio archeologico medio, in considerazione soprattutto della presenza, circa 60 m a sud rispetto al tracciato, di una necropoli databile a partire dall'età arcaica, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive.</p> <p>Sezione 1-2</p> <p>Per l'area giudicata a rischio archeologico medio/alto si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive di minore entità.</p> <p>Sezione 2-3</p> <p>Interferenza: Unità Topografica 4.1 - Le Mezzane.</p> <p>Per quanto attiene all'interferenza con l'Unità Topografica 4.1, relativa a un'area di distribuzione di frammenti ceramici di età romana, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive. Per l'area giudicata a rischio archeologico medio si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive di minore entità, in particolar modo in corrispondenza della contigua anomalia da fotointerpretazione 03 e del rinvenimento isolato UT 5.1.</p> <p>Sezione 3-4</p> <p>Interferenza: Unità Topografica 5.3 - Le Mezzane.</p> <p>Per quanto attiene all'interferenza con l'Unità Topografica 5.3, relativa a un'area di distribuzione di frammenti ceramici e schegge di età pre-protostorica, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive. Per l'area giudicata a rischio archeologico medio/alto si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive di minore entità, in particolar modo in corrispondenza del rinvenimento isolato UT 5.2.</p> <p>Sezione 4-6</p> <p>Interferenza: Unità Topografica 7.1 - Casone Schiavone</p> <p>Per quanto attiene all'interferenza con l'Unità Topografica 7.1, relativa a un'area di distribuzione di frammenti ceramici dell'Età del Rame/Età del</p>



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del Parere
		<p>Bronzo, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive. Per l'area giudicata a rischio archeologico medio/alto si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive di minore entità, in particolar modo in corrispondenza del contiguo rinvenimento isolato UT 7.2.</p> <p>Le operazioni dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità.</p> <p><u>In una prima fase</u>, a valle della bonifica superficiale e profonda dei residui bellici si procederà alla definizione ed esecuzione di saggi archeologici preliminari preventivi, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sia all'interno delle aree a rischio archeologico direttamente interessate dal tracciato del cavidotto (siti nn. 01, 4.1, 5.3, 7.1) sia nelle aree interessate dal tracciato del cavidotto giudicate come a rischio archeologico medio/alto, così come prescritto. Le indagini archeologiche previste dovranno attenersi alle modalità operative dello scavo archeologico stratigrafico, avvalendosi di impresa iscritta alla categoria OS25 e dotata sia di personale tecnico-scientifico (archeologi, rilevatori-disegnatori) sia di manodopera specializzata. Le previste attività di trattamento dei reperti archeologici emergenti dovranno svolgersi in parallelo alle indagini di scavo, in locali idonei predisposti con le adeguate attrezzature e condizioni di sicurezza, individuati a cura della Committenza, al fine di consentire un aggiornamento costante dei dati e della documentazione relativa allo scavo. Si precisa che la schedatura preliminare dei reperti consisterà nella compilazione di apposite schede TMA, integrate dall'elaborazione di schede inventariali, come da nuovo standard ICCD, per i reperti significativi da individuare di concerto con la Soprintendenza. Per questa prima fase è consigliabile provvedere all'esecuzione dei saggi di scavo quanto prima, in modo da evitare che le attività di archeologia preventiva vadano in contrasto con i lavori in progetto.</p> <p><u>In una seconda fase</u> sarà facoltà della Soprintendenza eventualmente disporre l'integrazione dell'attività di scavo assistito con l'estensione dei saggi, tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.</p> <p><u>In una terza fase</u>, una volta concluse le indagini previste per la prima e la seconda fase e accertata l'assenza di elementi di interesse archeologico o ultimate le attività di scavo e documentazione archeologico necessarie, sarà consentito dar luogo a tutte le fasi di lavoro propedeutiche alla posa della condotta, alla dismissione della condotta esistente e a tutte le attività di cantiere variamente connesse e previste. Per tutte le attività menzionate dovrà prevedersi l'attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera.</p> <p>Tutte le attività di assistenza e scavo archeologico si svolgeranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale si dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, ai fini della programmazione delle attività di competenza e alla quale dovranno essere sottoposti, per una preventiva valutazione, i <i>curricula</i> degli archeologi incaricati.</p> <p>In ogni caso resta inteso che, qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.</p>



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del Parere
		<p>Per il coordinamento su quantità, dimensioni e posizionamento dei saggi archeologici preventivi di prima fase da eseguirsi, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza e in prossimità delle aree a rischio archeologico interessate dalle opere di scavo in progetto, sarà predisposto un tavolo tecnico tra la Società Snam Rete Gas e la Società incaricata per le indagini archeologiche in accordo con la Soprintendenza.</p> <p>Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, la Soprintendenza renderà il proprio parere endoprocedimentale in seno al procedimento autorizzatorio attivato presso la Provincia di Foggia.</p>
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nota prot. n. 8311 del 10.07.2019	<p>Esprime parere di compatibilità con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente sugli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) devono essere eseguite verifiche di stabilità, ante e post operam, dei versanti attraversati dal metanodotto in progetto o sede delle opere ad esso connesse in corrispondenza delle interferenze delle opere con le aree classificate a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1), secondo i principi stabiliti dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti (NTC 2018) che confermino l'invariabilità delle condizioni di stabilità e sicurezza delle aree attraversate;</p> <p>b) deve essere realizzato un adeguato studio idrologico-idraulico al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica per le aree interessate dagli interventi. anche mediante l'individuazione delle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 30-200-500 anni;</p> <p>c) deve essere valutata la profondità di posa delle condotte in maniera tale che sia verificata la compatibilità dei valori minimi degli spessori di ricoprimento del metanodotto in corrispondenza dei punti più depressi degli alvei attraversati con i valori di erosione massima valutati nello Studio idraulico rispetto alle portate di deflusso con tempo di ritorno duecentennale ed inoltre il valore della profondità di posa deve tenere conto delle eventuali future sistemazioni idrauliche dei canali attraversati che dovessero risultare insufficienti a contenere la portata di piena con tempo di ritorno due centennale;</p> <p>d) devono essere previsti dei dispositivi di interruzione del flusso nel metanodotto, all'esterno delle aree di allagamento individuate per gli eventi di piena duecentennali ed in corrispondenza dell'attraversamento delle aree a pericolosità geomorfologica, nell'ipotesi in cui si verificano imprevisti che possono destabilizzare le condotte e gli impianti;</p> <p>e) l'esecuzione degli scavi, la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali rimossi nell'ambito dei lavori devono essere eseguiti con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'innescare di fenomeni di instabilità del suolo e comunque a non aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica già insistenti sull'area. Non devono altresì comportare alterazione della morfologia preesistente dei luoghi o restringimento della sezione degli alvei dei canali attraversati dal metanodotto da realizzare;</p> <p>f) le opere provvisorie necessarie alla realizzazione delle opere in progetto siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque e per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non lungo i versanti e non interessate dalle piene bicentinarie;</p> <p>g) durante le fasi di cantiere deve essere evitato ogni ristagno o deflusso</p>



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del Parere
		<p>d'acqua nel sottosuolo interessato dagli interventi;</p> <p>h) il materiale di rinterro dovrà essere adeguatamente compattato al fine di evitare infiltrazioni di acqua e di ridurre il rischio di erosione provocato dal transito di eventuali piene ad opera completata;</p> <p>i) il Piano di sicurezza e coordinamento ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori devono tenere conto della pericolosità geomorfologica esistente in alcune aree di cantiere e della eventuale esondazione dei canali prossimi per tutta la durata dei lavori, in particolare la realizzazione delle opere deve essere eseguita adottando ogni cautela nel corso dell'esecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi di cantiere adoperati, anche mediante l'adozione di misure di allerta e allarme per l'incolumità delle maestranze e per la conservazione delle opere in corso o già realizzate;</p> <p>j) dovrà essere garantito un sistema di monitoraggio delle deformazioni delle continue che attraversano le aree a pericolosità geomorfologica;</p> <p>k) dovrà essere prevista la verifica periodica dello spessore di ricoprimento a protezione delle condotte in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo idrografico, sicuramente dopo eventi di particolare intensità, e comunque dello stato manutentivo delle opere in progetto, nella loro completezza, al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree attraversate.</p>
Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Paesaggio	Nota prot. n. 32808 del 19.06.2019	Esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: <ol style="list-style-type: none">1) va evitata la rimozione della vegetazione esistente;2) in corrispondenza degli "elementi fuori terra" da realizzarsi, si dovrà prevedere la piantumazione di specie autoctone, in modo da limitare quanto più possibile l'impatto visivo.
Terna S.p.A.	Nota prot. n. 29790 del 19.04.2019	Le opere in progetto non comportano interferenze con la Rete Elettrica A.T. Tuttavia, essendo la condotta di materiale metallico, e considerato che il tracciato si sviluppa a distanze inferiori ai 3.000 m dagli elettrodotti AT presenti sul territorio, preliminarmente all'inizio delle attività dovrà essere predisposto e trasmesso a Terna lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della norma CEI 304-1.
Comune di Biccari	Nota prot. n. 4568 del 09.08.2019	Attesta la compatibilità urbanistica dell'intervento con il vigente strumento urbanistico "PRG ed annesso Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione della G.R. n. 7227 in seduta del 27.11.1990 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 07.02.1991". Esprime parere favorevole in merito al progetto, conformemente agli strumenti urbanistici vigenti e ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che: <ul style="list-style-type: none">• siano fatti salvi gli usi civici presenti nell'area;• siano definite le possibili misure di compensazione secondo quanto previsto dal D.M. 10.09.2010;• sia soggetto al rispetto del vincolo idrogeologico.
Comune di Biccari (FG)	Nota prot. n. 3284 del 25.06.2020	Trasmette la Deliberazione di C.C. n. 6 del 16.06.2020, contenente parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 52- <i>quinquies</i> del DPR n. 327/01 e s.m.i. e l'approvazione di un progetto a misura di compensazione e riequilibrio ambientale da porsi a carico di Snam Rete Gas S.p.A., in ragione della realizzazione dell'opera in parola e degli "Interventi sul



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del Parere
		metanodotto Biccari-Napoli DN600 MOP 64 bar”.
MiSE – D.G.A.T. – Div. III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore	Nota prot. n. 187405 del 04.12.2019	Nulla Osta alla costruzione, subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni: 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismi, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica.
Regione Puglia	Deliberazione di G.R. n. 962 del 25.06.2020	Esprime l’Intesa Regionale, su proposta del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazioni ambientali, subordinatamente alle risultanze della Conferenza di servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari.